



del 11 Febbraio 2015

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Bonus 80 euro e bonus beb : le agevolazioni riconosciute dalla legge di stabilit  2015**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con la legge di stabilit  per il 2015** (legge n. 190 del 23.12.2014), **il legislatore ha introdotto una nuova agevolazione a sostegno delle famiglie concessa in riferimento alle nascite o alle adozioni avvenute dal 2015 al 2017**. La misura del beneficio **varia a seconda dell'indicatore ISEE** del richiedente e **si pu  sommare al "bonus 80 euro" a favore dei lavoratori subordinati con reddito fino a 26.000 euro**. In riferimento a quest'ultima agevolazione, infatti, si deve segnalare che con la legge di stabilit  2015 **  stata stabilizzata l'agevolazione che concede: i) un bonus di 80 euro mensili per i lavoratori subordinati con reddito non superiore a 24.000 euro; ii) un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo azzeramento per i lavoratori subordinati con reddito da 24.000 a 26.000 euro**. Con particolare riguardo al neo-introdotto **bonus beb **, invece, si segnala che **l'incentivo viene previsto per la durata di un triennio** (quindi fino al terzo anno di et  del bambino o fino al terzo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione) nella misura di: **i) 160 euro al mese per ISEE fino a 7.000 euro; ii) 80 euro per ISEE da 7.000,01 a 25.000 euro**. Tali somme sono fiscalmente neutre, quindi **non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non alimentano il reddito complessivo utilizzato per il calcolo del bonus di 80 euro**.

#### **Premessa**

La **legge n. 190 del 23.12.2014**, con i commi da 125 a 129 dell'articolo 1, ha introdotto una **nuova misura di sostegno del reddito dedicata ad incentivare la natalit  attraverso un aiuto**

**economico.** La misura **si aggiunge agli assegni di maternità a carico dello Stato e dei comuni, al contributo *una tantum* previsto dalle Regioni e alle misure** (eventualmente) **previste dagli enti bilaterali in favore dei genitori lavoratori, laddove applicabili.**

Si deve segnalare, inoltre, la **stabilizzazione del bonus di 80 euro**, dedicato ai **lavoratori subordinati che non superano i limiti reddituali previsti anche in riferimento al precedente anno** (24.000 euro per poterne beneficiare in misura piena, 26.000 euro per poterne beneficiare in misura ridotta).

Relativamente alle due agevolazioni appena indicate si deve precisare che **mentre il bonus di 80 euro si applica sulla base del reddito complessivo del lavoratore, il bonus bebé si applica in riferimento all'indicatore ISEE del nucleo familiare** (da cui dipende, peraltro, l'importo mensile dell'agevolazione, che sarà erogata direttamente dall'INPS).

Di seguito illustriamo la **disciplina delle due agevolazioni applicabili in riferimento al 2015.**

### **La nuova agevolazione: il bonus bebé**

---

Secondo quanto previsto dal comma 125 della legge di stabilità per il 2015, *"al fine di incentivare la natalità [...] per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno [...] è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, [...] a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) [...]. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, [...] non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno [...] è raddoppiato".*

Secondo la predetta disposizione **possono accedere al bonus:**

- i **cittadini italiani;**
- i **cittadini di uno stato membro UE;**
- i **cittadini extracomunitari con soggiorno UE di lungo periodo.**

**Possono accedere all'incentivo i soggetti** (sopra indicati) con un **indicatore ISEE fino a 25.000 euro:** nel caso in cui l'**indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a tale somma, i genitori non possono accedere alla nuova misura introdotta dalla legge di stabilità.**

**L'agevolazione viene riconosciuta per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2015 al 31.12.2017**, per un periodo di **36 mesi** (quindi, fino al terzo anno del figlio oppure fino al terzo anno dall'inserimento nella famiglia del figlio adottivo<sup>1</sup>). Pertanto, **l'agevolazione viene riconosciuta anche nel periodo successivo al 31.12.2017, sempre che si riferisca ad eventi di nascita ed agevolazioni fino al 31.12.2017** (ad esempio, per un evento di nascita di dicembre 2017 l'incentivo spetta fino al mese di novembre 2020).

#### **OSSERVA**

Il nuovo incentivo **può essere riconosciuto cumulativamente assieme ai seguenti emolumenti:**

- **assegno di maternità a carico dello Stato** (art. 75, D.Lgs. n. 151/2001) destinato ai lavoratori **atipici o discontinui** – **assegno di maternità a carico dei Comuni** (art. 74, D.Lgs. n. 151/2001) destinato ai genitori non lavoratori;
- **contributo una tantum previsto in alcune Regioni** (Toscana, Piemonte, Lombardia, Sicilia ecc...);
- **misure eventualmente previste dagli enti bilaterali in favore dei genitori lavoratori, laddove applicabili.**

In riferimento all'**importo dell'agevolazione** si deve segnalare che **questa varia a seconda del valore dell'indicatore ISEE ed**, in particolare, **se questo raggiunge l'importo di 7.000 oppure supera tale soglia** (fino al raggiungimento dei 25.000, che come detto rappresenta il tetto massimo agevolabile).

Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità:

- per i **richiedenti con ISEE fino a 7.000**, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è **pari a 160 euro al mese** (1.920 euro annuali);
- per i **richiedenti con ISEE compreso tra 7.000,01 e 25.000**, l'importo mensile dell'agevolazione spettante è **pari a 80 euro al mese** (960 euro annuali)


#### **OSSERVA**

Relativamente all'ISEE si segnala che **l'istituto è stato profondamente modificato nel corso del 2014**. In estrema sintesi, **l'ISEE è determinato dalla somma delle componenti reddituali e di una quota pari al 20% di quelli patrimoniali nell'interno nucleo familiare e mediante la successiva applicazione dei parametri di equivalenza diversificati a seconda della composizione del nucleo familiare**. Gli elementi a cui si fa riferimento per la determinazione

---

<sup>1</sup> Al riguardo si deve segnalare che in assenza di disposizioni contrarie, si devono intendere per agevolate anche le adozioni di soggetti maggiorenni.

dell'indicatore sono gli **elementi reddituali al secondo anno precedente e gli elementi patrimoniali all'anno precedente.**



Si ricorda che attraverso il nuovo **ISEE corrente**, viene consentito agli interessati **di dichiarare (ai fini ISEE) le variazioni alla propria condizione lavorativa.** Sono interessate, in particolare, le **variazioni che comportano la riduzione dell'ISR di almeno il 25%.**

Nel dettaglio, **l'ISEE corrente può essere applicato qualora un componente del nucleo familiare, nei 18 mesi antecedenti la richiesta della prestazione,** è soggetto ad una delle seguenti situazioni:

- **lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale è intervenuta la risoluzione del rapporto** di lavoro ovvero la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa;
- **lavoratore dipendente a tempo determinato** ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, **non occupato alla data di presentazione della DSU, ma occupato con dette forme contrattuali per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;**
- **lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che ha cessato l'attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi.**

Al ricorrere di tali ipotesi, quindi, **il contribuente potrebbe ricalcolare il proprio indicatore anche ai fini della predetta agevolazione** (per esempio, per effetto della perdita del posto di

lavoro di un familiare, il ricalcolo dell'indicatore potrebbe ammettere il richiedente all'agevolazione).

Si deve segnalare che **l'erogazione** di tale agevolazione **è fiscalmente neutra**, pertanto **l'erogazione non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF**, ne deve essere **calcolata ai fini della determinazione del reddito complessivo per il "bonus 80 euro"**.

#### OSSERVA

Le procedure operative per la richiesta da inoltrare all'INPS, **saranno stabilite con apposito D.P.C.M. da emanare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità, ovvero entro il 30 gennaio 2015**.

In tema di **bonus Bebè sono stati recentemente fornite**, dai funzionari dell'INPS, **alcune precisazioni in occasioni di TELEFISCO 2015**.

Domanda	Chiarimento
<b>In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli?</b>	Manca ancora il decreto attuativo dei commi 125-129 della legge n. 190/2014, ma dalla formulazione della stessa legge di stabilità si evince che l'erogazione dell'assegno, c.d. bonus bebè, avvenga "per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015". Quindi <b>nel decreto attuativo dovrebbe essere confermata la concessione di un assegno per ogni figlio, sia in caso di parto gemellare che in caso di adozione contestuale di più minori.</b>
<b>In caso di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori chi può richiedere il bonus?</b>	A differenza di altre misure già consolidate, come l'assegno di maternità dei Comuni, che è concesso alla madre e solo in casi eccezionali al padre, questo nuovo beneficio non sembra riservato prioritariamente ad un genitore. Quindi, nel caso prospettato, è presumibile che <b>la richiesta possa pervenire dall'uno o dall'altro genitore</b> , salvo poi accertare in capo al genitore richiedente i requisiti che saranno meglio definiti nel decreto di attuazione. Tuttavia, vista la finalità della norma, è <b>ragionevole presumere che nel caso in cui il figlio riconosciuto da entrambi i genitori conviva con uno solo di questi, la domanda sia riservata al genitore convivente con il figlio.</b> Ciò trova riscontro, non solo nella ratio della misura, ma anche nel valore dell'ISEE a cui il beneficio è legato e che va verificato in relazione al nucleo familiare del

<p><b>Il Bonus Bebè è compatibile con il voucher asilo/baby-sitter introdotto dalla L. n. 92/2012?</b></p>	<p>genitore richiedente.</p> <p>Dalla lettura della norma e da una prima analisi condotta dall'INPS <b>non si evince al momento alcuna incompatibilità.</b> Si tratta infatti <b>di misure con differenti ratio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>i voucher</b> di cui alla legge 92/2012 <b>sono concessi alle madri lavoratrici in sostituzione di periodi di congedo parentale</b> e sono pertanto finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle madri;</li> <li>→ <b>il "bonus bebè" invece è finalizzato ad incentivare la natalità ed a contribuire al sostegno delle famiglie,</b> anche in conseguenza dell' adozione di minori.</li> </ul>
--	---

### **Il "bonus 80 euro": la stabilizzazione nella legge n. 190/2014**

Per effetto di una modifica apportata dalla legge di stabilità 2015 con l'articolo 1 comma 12, **a partire dal 2015 diventa strutturale il bonus di 80 euro a favore dei lavoratori subordinati con reddito inferiore a 26.000 euro. Per il 2015, l'importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro.**

Bisogna ricordare, infatti, che **il bonus può subire riduzioni in funzione del reddito del contribuente.** Nel dettaglio:

- qualora il lavoratore possieda un **reddito complessivo non superiore a 24.000 euro lordi, il bonus si applica nella misura massima di 80 euro per un totale complessivo di 960 euro annuali;**
- qualora il lavoratore possieda un **reddito superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro,** al contribuente spetta un bonus **proporzionalmente ridotto fino al suo completo azzeramento** con il raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000 euro;
- i lavoratori con un reddito **pari o superiore a 26.000 euro non possono beneficiare dell'agevolazione in parola.**

Come anticipato sopra, ai **fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell'eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2017.**

Il bonus dovrà essere **erogato al lavoratore direttamente dal sostituto d'imposta qualora sussistano le condizioni per la sua fruizione** (da erogare tramite compensazione orizzontale).

La Legge di stabilità 2015 approvata sancisce, altresì, **l'attesa stabilizzazione del credito di imposta c.d. "bonus in busta paga"**, senza tuttavia prevedere un **allargamento della platea dei beneficiari**, che resta pertanto **destinato ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente, prestazioni a sostegno del reddito percepite in sostituzione di reddito di lavoro dipendente e taluni redditi di lavoro assimilato, con esclusione dei:**

- **redditi di pensione;**
- **compensi per l'attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del SSN;
- **indennità , gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato, Regioni, Province e Comuni** per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento Nazionale ed Europeo;
- **rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale;**
- **assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.**

Cordiali saluti.

Marco Perciballi